

ALLE SEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione articolo 9, comma 2, decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Sono pervenute al Comitato nazionale richieste di chiarimento circa l'applicazione dell'art. 9, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, con particolare riferimento al significato di «popolazione complessivamente servita» riguardante le classi di iscrizione della categoria 1.

In particolare, è stato chiesto di chiarire se, nel caso di affidamento per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani relativo ad una porzione del territorio comunale o dell'ambito territoriale di riferimento, per «popolazione complessivamente servita» debba intendersi:

- a) quella corrispondente alla porzione di popolazione effettivamente servita o da servire nell'ambito dell'affidamento;
- b) quella corrispondente alla popolazione dell'intero territorio comunale o ambito territoriale.

Al riguardo il Comitato nazionale ritiene che per «popolazione complessivamente servita», debba intendersi la popolazione effettivamente servita o che si è chiamati a servire nell'ambito dell'affidamento (quindi frazione, porzione di Comune o di Ambito Territoriale), e non quella dell'intero territorio di riferimento (Comune o Ambito territoriale).

IL SEGRETARIO Ing. Pierluigi Altomare IL PRESIDENTE dott. Eugenio Onori

